



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

Codice 44038

Prot.

ORDINANZA DEL UFFICIO DEL SINDACO

N. 37 DEL 01-08-2020

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI

PREMESSO che:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28-02-2001, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a conferire alla Comunità Montana del Tronto la delega di funzioni in materia di raccolta di rifiuti solidi urbani, procedendo anche alla approvazione dell'apposito schema di convenzione utile a regolare l'insorgente rapporto tra il Comune delegante e la Comunità Montana del Tronto;
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento n.64 del 04-07-2001, immediatamente eseguibile, ha disposto l'attivazione di detto servizio a far data dal 01-08-2001;
3. La Comunità Montana del Tronto ha assunto le funzioni delegate da questo e dagli altri comuni membri in virtù dell'atto del Consiglio Comunitario n. 3 del 29/01/2001, esecutivo ai sensi di legge;
4. La Comunità Montana del Tronto, in virtù del sopra richiamato atto del C.C. n. 3/2001, detiene una partecipazione societaria nella PicenAmbiente spa;
5. Pertanto, la C.M.T., per effetto di contratto in forma pubblica a rogito del notaio Tommaso Faenza di San Benedetto del Tronto in data 28/01/2003, rep. N. 96180 racc. 19761 e successive integrazioni, organizza ed eroga il suddetto servizio delegato mediante contratto di servizio con la propria società partecipata PicenAmbiente spa, secondo il modulo gestionale dei servizi pubblici locali della società mista pubblico-privata, di cui all'art. 113, comma 5 lett. d) del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/07/2010 ad oggetto: *“Rinnovo delega alla Comunità Montana del Tronto per la gestione associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi in genere di igiene urbana, connessi e correlati - approvazione del relativo schema di convenzione.”*;

VISTA la convenzione Rep. n. 266 stipulata in data 13/09/2011 tra questo Comune e la Comunità Montana del Tronto, successivamente modificata in data 31/03/2003 rep. n. 298;

DATO ATTO che la relativa convenzione è stata stipulata in data 19/11/2010;

Frazione Balzo – Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP)



0736/806122



0736/806102



infoposta@comune.montegallo.ap.it

PRECISATO che a far data dal 01/01/2015 l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione è subentrata a tutti gli effetti, sia giuridici che contrattuali, alla Comunità Montana del Tronto ai sensi e per gli effetti della L.R. 35/2013;

VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi: - 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ", - 2) che " è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

VISTO il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti e osservando su tutto il territorio comunale casi di abbandono di sacchi e rifiuti di vario genere, compresi materiali ingombranti e da risulta edile;

VISTA la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica e garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente;

VISTO il T.U.LL.SS. n.1265/34;

VISTO il D Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981 e s.m.l. "Modifiche al Sistema Penale";

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

AVVERTE

È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi e in date diversi da quelli stabiliti.

Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.255 del D.lgs. 152/2006: da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio.

Se la violazione è ascrivibile ai **titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, ai sensi dell'art.256 D.lgs. 152/2006 il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000.00 se si tratta di

rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

L'eventuale ripristino dello stato dei luoghi effettuato dall'Amministrazione comporterà l'addebito delle spese ai trasgressori.

Le sanzioni sono applicabili per ogni singola trasgressione.

Nel caso di reiterazione dell'illecito amministrativo, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

RICORDA

- 1. Che il deposito di materiali ingombranti è consentito esclusivamente il 3° venerdì di ogni mese dalle ore 16:00 alle ore 24:00 in prossimità dei cassonetti preposti.**
- 2. È fatto divieto depositare rifiuti e scarti edili, amianto e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in quanto necessitano di uno smaltimento dedicato.**

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ricorso al T.A.R. della Regione Marche per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034;

ovvero

- entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza

- all'Ufficio di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri Stazione di Montegallo;
- al Comando dei Carabinieri Forestali di Comunanza;
- al Comando dei Carabinieri Forestali Stazione Parco di Montegallo;
- alla PicenAmbiente srl;
- all'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione;

incaricati al controllo dell'osservanza di quanto prescritto dalla presente ordinanza;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. avverte: Responsabile del procedimento: Sergio Fabiani, Servizio Territorio ed Ambiente, tel. 0736-806122 e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 gg. e pubblicazione sul sito del Comune di Montegallo www.comune.montegallo.ap.it.